

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Edimburgo (Regno Unito) il 3 ottobre 2018 — Andy Wightman and Others / Secretary of State for Exiting the European Union**

**(Causa C-621/18)**

(2018/C 445/12)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Court of Session, Edimburgo

**Parti**

*Appellanti:* Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

*Appellato:* Secretary of State for Exiting the European Union

*Altre parti:* Chris Leslie, Tom Brake

**Questione pregiudiziale**

Nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi dell'articolo 50 TUE, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, se il diritto dell'Unione europea consenta che tale notifica sia revocata unilateralmente dallo Stato membro notificante e, qualora così fosse, a quali condizioni e con quale effetto nei confronti dello Stato membro che rimane nell'Unione europea.

---

**Ricorso proposto l'11 ottobre 2018 — Commissione europea/Repubblica francese**

**(Causa C-636/18)**

(2018/C 445/13)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentante: J.-F. Brakeland, agente)

*Convenuta:* Repubblica francese

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare

da un lato, che, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite annuale di NO<sub>2</sub> dal 1° gennaio 2010 nei seguenti 12 agglomerati e zone di qualità dell'aria: Marsiglia (FR03A02), Tolone (FR03A03), Parigi (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Tolosa Midi-Pirenei (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rodano-Alpi (FR15A01), Strasburgo (FR16A02), Lione-Rodano-Alpi (FR20A01), ZUR Valle dell'Arve Rodano-Alpi (FR20N10) e Nizza (FR24A01), e superando in maniera sistematica e persistente il valore limite orario di NO<sub>2</sub> dal 1° gennaio 2010 nei seguenti 2 agglomerati e zone di qualità dell'aria: Parigi (FR04A01) e Lione Rodano-Alpi (FR20A01), la Repubblica francese ha continuato a non adempiere gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa <sup>(1)</sup>, letto in combinato disposto con l'allegato XI alla suddetta direttiva, e ciò dall'entrata in vigore dei valori limiti nel 2010,

e

dall'altro lato, che la Repubblica francese, dall'11 giugno 2010, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l'allegato XV alla suddetta direttiva, e in particolare l'obbligo, previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di vigilare affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Condannare la Repubblica francese alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

Dal 2010 i valori limite annuali e orari di NO<sub>2</sub> sono stati superati in maniera sistematica e persistente rispettivamente in 12 e 2 zone. Tali superamenti costituiscono, in quanto tali, una violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l'allegato XI a tale direttiva.

Nonostante la suddetta violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI alla direttiva 2008/50/CE, la Repubblica francese non ha adottato, contrariamente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, misure efficaci in piani per la qualità dell'aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

L'inefficacia di tali misure emerge, inter alia, dalla durata del periodo di superamento dei valori limite, dal livello di tali superamenti e della loro evoluzione nonché dall'analisi dettagliata di ogni piano adottato dalle autorità francesi per le 12 zone in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 152, pag. 1.

---

## **Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 — Commissione europea / Romania**

**(Causa C-638/18)**

(2018/C 445/14)

*Lingua processuale: il rumeno*

### **Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae, K. Petersen, agenti)

*Convenuta:* Romania

### **Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che, non avendo rispettato sistematicamente e costantemente, nel 2007, i valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM<sub>10</sub> e non avendo rispettato sistematicamente e costantemente, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, i valori limite annuali per le concentrazioni di PM<sub>10</sub>, nella zona RO32101 Bucarest, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE <sup>(1)</sup>;
- dichiarare che, per quanto riguarda la zona RO32101 Bucarest, la Romania è venuta meno, dall'11 giugno 2010, agli obblighi previsti all'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50/CE, in particolare l'obbligo previsto al secondo comma di assicurare che il periodo di superamento dei valori limite di PM<sub>10</sub> sia il più breve possibile;
- condannare la Romania alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A partire dal 2007, nella zona RO32101 Bucarest sono stati sistematicamente e costantemente superati i valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM<sub>10</sub>. Inoltre, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, nella medesima zona sono stati superati i valori limite annuali per le concentrazioni di PM<sub>10</sub>. Tali superamenti sono sufficienti per dichiarare la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con quelle di cui all'allegato XI della medesima direttiva.